



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N. 49689/OR

Del 10 NOV. 2020

IL SINDACO

PREMESSO che numerose case di riposo svolgono la propria attività nel territorio comunale di Modica (RG) e che le stesse risultano iscritte all'albo regionale delle case di riposo, in possesso delle debite autorizzazioni;

VISTA la circolare dell'Assessore alla Sanità che consente agli ospedali di fare accedere i visitatori per le visite ai degenti, anche se in maniera contingentata e con le dovute precauzioni;

RICHIAMATA la propria ordinanza prot. n. 47841 del 29.10.2020, che disponeva l'interdizione alle strutture in via temporanea e cautelativa per giorni 8 (otto) a parenti e visitatori;

CONSIDERATO che la tipologia delle attività delle case di riposo consentono anch'esse una riapertura, seppure controllata, ai visitatori;

VISTO che il Sindaco è l'Autorità competente per la tutela sanitaria, nell'ambito territoriale del comune, dove svolgono l'attività numerose case di riposo;

CONSIDERATO purtroppo, che con l'evolversi della situazione epidemiologica registrata negli ultimi giorni sul nostro Territorio Ragusano, si rende necessario incrementare, rafforzare misure volte a supportare la gestione del rischio connesso all'attuale pandemia;

SENTITI in merito i titolari delle strutture;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il DPCM del 03 novembre 2020;

VISTA, l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia;

SENTITI i titolari delle strutture;

ORDINA

Ai Titolari delle case di riposo ubicate nel territorio comunale di Modica, di interdire in via temporanea e cautelativa, se non operatore all'interno delle stesse, l'accesso per giorni 15 (quindici), a far data dalla presenta, di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, di limitare ai soli casi indicati alla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

AVVERTE

CHE l'eventuale inottemperanza, ai sensi dell'art.650 del codice penale, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica;

AVVERTE

ALTRESI' che, per la summenzionata inottemperanza sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.lgs. n 267/2000, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00);

AVVERTE

CHE avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro gg 60 (sessanta) al TAR Catania o, in alternativa entro gg 120 (centoventi) al Presidente della Regione Sicilia;

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia trasmesso ai titolari di tutte le case di riposo, strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, insistenti nel territorio comunale di Modica; alle Forze dell'Ordine, al Comando di P.L. e pubblicato sul sito Internet del Comune;

Agli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco
Ignazio Abbate

